

Publicato il 24/04/2025

N. 00286/2025 REG.PROV.PRES.
N. 03287/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3287 del 2025, proposto da Oksana Swekla, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera, non costituito in giudizio;

nei confronti

Conservatorio di Musica "D. Cimarosa" di Avellino, Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari, Conservatorio di Musica "U. Giordano" di Foggia, Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce, Conservatorio di Musica "G. Paisiello" di Taranto, Viviana Velardi, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00028/2025, resa tra le parti, ordinanza pronunciata nel giudizio proposto dall'attuale appellante per

l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:

- per quanto di ragione, della graduatoria definitiva (doc. 1) emanata dal Conservatorio di Musica "E.R. Duni" di Matera in data 27/12/2024 (prot. 8105) all'esito della selezione pubblica regolata dal bando adottato con atto prot. n. 6953 del 8/11/2023 (doc. 2) e finalizzata al reclutamento di sedici docenti di prima fascia per la disciplina "COTP03 – Pratica e lettura pianistica" di cui due alle dipendenze del Conservatorio di Matera, due alle dipendenze del Conservatorio di Avellino, sei alle dipendenze del Conservatorio di Bari, due alle dipendenze del Conservatorio di Foggia, due alle dipendenze del Conservatorio di Lecce, uno alle dipendenze del Conservatorio di Taranto;
- per quanto di ragione, del verbale della commissione giudicatrice n. 5 del 23/12/2024 (doc. 5);
- per quanto di ragione, del decreto del direttore del Conservatorio di Matera del 27/12/2024 prot. 8103 (doc. 6);
- per quanto di ragione, ed ove occorra, del bando (doc. 2) nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso che le disposizioni in esso contenute ostano al riconoscimento (al fine dell'attribuzione di apposito punteggio) del servizio svolto all'estero presso un'Università laddove la competente rappresentanza diplomatico-consolare si sia rifiutata di rilasciare l'attestazione in merito alla natura giuridica dell'Istituzione;
- per quanto di ragione, degli eventuali atti (ad oggi sconosciuti) con cui sono stati individuati i destinatari degli incarichi di docenza e dei connessi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica dell'appello per pubblici proclami;

P.Q.M.

Considerato che, allo stato:

il numero complessivo dei potenziali controinteressati risulta effettivamente elevato;

nondimeno, non emergono rilevanti difficoltà per procedere alla tempestiva notifica dell'appello, nelle forme ordinarie, ad almeno uno dei controinteressati vincitori;

pertanto, la richiesta deve essere accolta, ma limitatamente alle modalità di notifica per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei tutti controinteressati, fermo l'onere di notificare l'atto di appello, nelle forme ordinarie, ad almeno uno dei controinteressati;

la notifica per pubblici proclami andrà effettuata mediante pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione resistente, per almeno quindici giorni consecutivi, dei seguenti atti:

ricorso di primo grado;

ordinanza impugnata;

atto di appello;

presente decreto.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 aprile 2025.

Il Presidente
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

2025

QUESTIONARIO

Il candidato deve indicare, per ogni affermazione, se essa è vera o falsa, o se non sa rispondere. Le affermazioni sono:

1. L'Europa è un continente.

2. La capitale della Francia è Parigi.

3. Il sole è una stella.

4. L'acqua bolle a 100 gradi Celsius.

5. La Terra è un pianeta.

6. Il calcio è uno sport.

7. La matematica è una scienza.

8. Il mare è salato.

9. La luna è un satellite.

10. L'aria è un gas.

11. Il miele è dolce.

12. La neve è bianca.

13. Il ferro è un metallo.

14. La luce viaggia molto velocemente.

15. Il tempo scorre sempre allo stesso modo.

Il candidato deve indicare, per ogni affermazione, se essa è vera o falsa, o se non sa rispondere. Le affermazioni sono:

16. L'Europa è un continente.

17. La capitale della Francia è Parigi.

18. Il sole è una stella.

19. L'acqua bolle a 100 gradi Celsius.

20. La Terra è un pianeta.

21. Il calcio è uno sport.

22. La matematica è una scienza.

23. Il mare è salato.

24. La luna è un satellite.

25. L'aria è un gas.

26. Il miele è dolce.

27. La neve è bianca.

28. Il ferro è un metallo.

29. La luce viaggia molto velocemente.

30. Il tempo scorre sempre allo stesso modo.

Il candidato deve indicare, per ogni affermazione, se essa è vera o falsa, o se non sa rispondere. Le affermazioni sono:

31. L'Europa è un continente.

32. La capitale della Francia è Parigi.

33. Il sole è una stella.

34. L'acqua bolle a 100 gradi Celsius.

35. La Terra è un pianeta.

36. Il calcio è uno sport.

37. La matematica è una scienza.

38. Il mare è salato.

39. La luna è un satellite.

40. L'aria è un gas.

41. Il miele è dolce.

42. La neve è bianca.

43. Il ferro è un metallo.

44. La luce viaggia molto velocemente.

45. Il tempo scorre sempre allo stesso modo.

Il candidato deve indicare, per ogni affermazione, se essa è vera o falsa, o se non sa rispondere. Le affermazioni sono:

46. L'Europa è un continente.

47. La capitale della Francia è Parigi.

48. Il sole è una stella.

49. L'acqua bolle a 100 gradi Celsius.

50. La Terra è un pianeta.

51. Il calcio è uno sport.

52. La matematica è una scienza.

53. Il mare è salato.

54. La luna è un satellite.

55. L'aria è un gas.

56. Il miele è dolce.

57. La neve è bianca.

58. Il ferro è un metallo.

59. La luce viaggia molto velocemente.

60. Il tempo scorre sempre allo stesso modo.

Il candidato deve indicare, per ogni affermazione, se essa è vera o falsa, o se non sa rispondere. Le affermazioni sono:

Il candidato deve indicare, per ogni affermazione, se essa è vera o falsa, o se non sa rispondere. Le affermazioni sono:

Publicato il 20/03/2025



N. 00028 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 00068/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2025, proposto da

Oksana Swekla, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Conservatorio di Musica Egidio R. Duni di Matera, Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa di Avellino, Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni di Bari, Conservatorio di Musica Umberto Giordano di Foggia, Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);

nei confronti

Conservatorio di Musica "D. Cimarosa" di Avellino, Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari, Conservatorio di Musica "U. Giordano" di Foggia, Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce, Conservatorio di Musica "G. Paisiello" di Taranto, Viviana Velardi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- per quanto di ragione, della graduatoria definitiva (doc. 1) emanata dal Conservatorio di Musica "E.R. Duni" di Matera in data 27/12/2024 (prot. 8105) all'esito della selezione pubblica regolata dal bando adottato con atto prot. n. 6953 del 8/11/2023 (doc. 2) e finalizzata al reclutamento di sedici docenti di prima fascia per la disciplina "COTP03 – Pratica e lettura pianistica" di cui due alle dipendenze del Conservatorio di Matera, due alle dipendenze del Conservatorio di Avellino, sei alle dipendenze del Conservatorio di Bari, due alle dipendenze del Conservatorio di Foggia, due alle dipendenze del Conservatorio di Lecce, uno alle dipendenze del Conservatorio di Taranto;
- per quanto di ragione, del verbale della commissione giudicatrice n. 5 del 23/12/2024 (doc. 5);
- per quanto di ragione, del decreto del direttore del Conservatorio di Matera del 27/12/2024 prot. 8103 (doc. 6);
- per quanto di ragione, ed ove occorra, del bando (doc. 2) nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso che le disposizioni in esso contenute ostano al riconoscimento (al fine dell'attribuzione di apposito punteggio) del servizio svolto all'estero presso un'Università laddove la competente rappresentanza diplomatico-consolare si sia rifiutata di rilasciare l'attestazione in merito alla natura giuridica dell'Istituzione;
- per quanto di ragione, degli eventuali atti (ad oggi sconosciuti) con cui sono stati individuati i destinatari degli incarichi di docenza e dei connessi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Conservatorio di Musica Egidio R Duni

di Matera e di Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa di Avellino e di Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni di Bari e di Conservatorio di Musica Umberto Giordano di Foggia e di Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo esame, che il ricorso appare sprovvisto di *fumus boni iuris*, atteso che:

- la mancata valutazione del titolo di servizio estero per cui è causa consegue *prima facie* alla doverosa conformazione dell'Amministrazione alle pertinenti previsioni del bando della procedura concorsuale *de qua* (segnatamente, i commi 3, 7 e 8 dell'art. 5), stante l'omessa produzione, in allegato alla domanda ed entro la data di scadenza del bando, della prescritta attestazione (da parte della competente rappresentanza diplomatico-consolare) circa la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio;
- d'altra parte, non risulta neanche tempestivamente prodotta, entro lo stesso termine ed in ossequio ai principi di *par condicio*, diligenza ed auto-responsabilità, l'istanza diretta all'acquisizione di tale attestazione ovvero altra documentazione in ipotesi atta a giustificare il suo mancato rilascio (in specie, la dichiarazione di *non liquet* dell'Ufficio consolare dell'Ambasciata di Polonia è datata soltanto 11/2/2025, ben oltre il termine di scadenza del bando);
- sotto altro profilo, le ridette previsioni di *lex specialis* si appalesano conformi ai principi generali che governano la materia concorsuale, come condivisibilmente statuito in analoga controversia (cfr. ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez.

VII, 16/1/2025, n. 191);

Ritenuto, inoltre, non provato alcun pregiudizio grave ed irreparabile;

Ritenuto, per tali ragioni, di dover respingere la domanda cautelare;

Ritenuto, infine, che, stante la particolarità del caso, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Mariano

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

RICORSO EX ARTT. 7, 29 C.P.A.

Per: la **Prof.ssa Oksana Swekla**, c.f. SWKKS84C49Z139R, nata a Grodno (Bielorussia) il 9/3/1984 e residente in Monopoli (BA) alla via Finamore Pepe 12 (cap 70043), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Giuseppe Leotta (c.f. LTTGPP75D26H224A, fax 06/233239808) presso la cui casella PEC giuseppeleotta@legalmail.it elettivamente domicilia e dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o avvisi relativi al presente giudizio;

RICORRENTE

contro

il **Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera** (d'ora in avanti, per brevità, "*Conservatorio*"), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

RESISTENTE

e nei confronti

del **Conservatorio di Musica "D. Cimarosa" di Avellino**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

del **Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

del **Conservatorio di Musica "U. Giordano" di Foggia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

del **Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

del **Conservatorio di Musica "G. Paisiello" di Taranto**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

della **Prof.ssa Viviana Velardi** residente in Bari (BA), viale A. Salandra n. 7/A (cap 70124) **ed altri**;

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- per quanto di ragione, della graduatoria definitiva (**doc. 1**) emanata dal Conservatorio di Musica "E.R. Duni" di Matera in data 27/12/2024 (prot. 8105) all'esito della selezione pubblica regolata dal bando adottato con atto prot. n. 6953 del 8/11/2023 (**doc. 2**) e finalizzata al reclutamento di sedici docenti di prima fascia per la disciplina "COTP03 – Pratica e lettura pianistica" di cui due alle dipendenze del Conservatorio di Matera, due alle dipendenze del Conservatorio di Avellino, sei



3925261580

studiolegale@lavoroediritto.it

www.lavoroediritto.it

alle dipendenze del Conservatorio di Bari, due alle dipendenze del Conservatorio di Foggia, due alle dipendenze del Conservatorio di Lecce, uno alle dipendenze del Conservatorio di Taranto;

- per quanto di ragione, del verbale della commissione giudicatrice n. 5 del 23/12/2024 (**doc. 5**);
- per quanto di ragione, del decreto del direttore del Conservatorio di Matera del 27/12/2024 prot. 8103 (**doc. 6**);
- per quanto di ragione, ed ove occorra, del bando (**doc. 2**) nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso che le disposizioni in esso contenute ostano al riconoscimento (al fine dell'attribuzione di apposito punteggio) del servizio svolto all'estero presso un'Università laddove la competente rappresentanza diplomatico-consolare si sia rifiutata di rilasciare l'attestazione in merito alla natura giuridica dell'Istituzione;
- per quanto di ragione, degli eventuali atti (ad oggi sconosciuti) con cui sono stati individuati i destinatari degli incarichi di docenza e dei connessi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto.

FATTO

1. La ricorrente è docente di "COTPO3 – Pratica e lettura pianistica" nel settore AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale); come molti altri suoi colleghi, ha preso parte (v. domanda, **doc. 4**, a cui è stato assegnato il n. ID 22929) al concorso bandito (**doc. 2**) dal Conservatorio resistente e finalizzato al reclutamento di sedici docenti di prima fascia per tale disciplina.
2. Le operazioni concorsuali si sono aperte il 16/5/2024 con la fissazione, da parte della Commissione giudicatrice, dei criteri di valutazione relativamente ai titoli delle due prove previste, la prima teorico-pratica e la seconda pratica (v. verbale n. 1, **doc. 8**).
3. Sono quindi stati ammessi allo svolgimento della prima prova (teorico-pratica) i candidati che avevano ottenuto almeno 18 punti (sui 30 di massimale) relativamente alla valutazione dei titoli; fra di essi anche l'odierna ricorrente che ha totalizzato 18,6 punti, di cui **12 per servizi**, 0 per ulteriori servizi, 0 per ulteriori titoli di studio e 6,6 per titoli artistico-professionali (v. **doc. 9**).
4. All'esito della prima prova, la ricorrente si è vista attribuire 34 punti su 35 di massimale (dato evincibile dalla graduatoria provvisoria del 13/12/2024, **doc. 3**) ed è stata ammessa alla seconda prova, quella pratica.
5. La Prof.ssa Swekla ha dunque sostenuto anche la seconda prova per quale, anche in questo caso, le sono stati assegnati 34 punti su 35 di massimale (dato evincibile dalla graduatoria provvisoria del 13/12/2024, **doc. 3**).



3925261580

studiolegale@lavoroediritto.it

www.lavoroediritto.it

6. Infine, il Direttore del Conservatorio ha emanato, in data 13/12/2024, la graduatoria provvisoria (v. **doc. 3**), nella quale la ricorrente è risultata **collocata fra i vincitori** (in undicesima posizione) e poi, in data 27/12/2024, la graduatoria definitiva (**doc. 1**) dalla quale la ricorrente è risultata **esclusa** in ragione del decreto direttoriale assunto in pari data (**doc. 6**) sulla scorta del verbale n. 5 della commissione giudicatrice (**doc. 5**).

Gli atti impugnati appalesano plurimi ed evidenti profili di illegittimità e, pertanto, dovranno essere annullati, per quanto di ragione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 4, 35, 97, 24 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, tabella A, del bando regolatorio della procedura – Violazione e falsa applicazione dei principi del favor participationis e di buona fede e collaborazione ex art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990 – Eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta per non aver la Commissione attribuito il punteggio effettivamente spettante alla ricorrente per la voce “titoli di servizio”.

L’esclusione ricorrente, collocata tra i **vincitori** in seno alla graduatoria provvisoria, è fondata sulla motivazione espressa in seno al verbale n. 5 del 23/12/2024 della commissione giudicatrice (**doc. 5**) in cui così si legge:

*«si rettifica il punteggio dei titoli di servizio precedentemente attribuito al Candidato – ID domanda 22929: **i titoli di servizio maturati presso l’Istituzione estera non sono corredati da documentazione conforme a quanto previsto dall’art. 2 comma 3 lettera c** (“il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell’ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell’ Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7”).*

Pertanto, il punteggio corretto è pari a 0 (zero).

Considerato quanto appena dichiarato, Il Candidato risulta essere non idoneo ed escluso dalla procedura concorsuale in quanto non raggiunge il punteggio minimo di 18/30 per i titoli come previsto dall’art. 9 comma 6 del Bando in oggetto».

L’argomento non è condivisibile, per ragioni “formali” e sostanziali.



3925261580



studiolegale@lavoroediritto.it



www.lavoroediritto.it

Vediamo perché.

Innanzitutto, la base giuridica indicata dalla commissione non è applicabile alla fattispecie.

Ed infatti art. 2 ,comma 3, del Bando (**doc. 2**) regola i requisiti specifici di ammissione alla procedura prevedendo, in via alternativa, il possesso del titolo di studio indicato nell'allegato a oppure lo svolgimento di tre anni accademici di servizio in Istituzioni AFAM italiane e/o in Istituzioni estere di pari livello.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
- a) essere in possesso di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti, attinenti al settore artistico disciplinare secondo l'elenco allegato al presente bando (Allegato A);
 - b) in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lett. a) del presente comma, avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o in istituzioni europee di pari livello, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando;
 - c) il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente avesse titolo a partecipare alla procedura in virtù del diploma accademico di II livello in pianoforte conseguito nel Conservatorio di Palermo.

3 TITOLO DI ACCESSO

3.1 Selezione del titolo di accesso al concorso

Il candidato dichiara

di possedere il titolo di studio utile all'accesso al concorso

3.2 Titolo di studio valido per l'accesso

Dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio valido per l'accesso

Nazionalità del titolo	titolo conseguito in una università/istituzione italiana		
Tipo	Diploma accademico II livello	Denominazione	Pianoforte
Istituzione	CONSERVATORIO DI MUSICA ALESSANDRO SCARLATTI GIA' VINCENZO BELLINI - PALERMO	Data di conseguimento	25-03-2017



3925261580



studiolegale@lavoroediritto.it



www.lavoroediritto.it

Ciò che viene contestato alla ricorrente è la validità del servizio svolto all'estero utilizzato (non come titolo di accesso alla procedura ma) come titolo idoneo a generare un punteggio ai sensi dell'art. 8 del bando - rubricato "Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali" -, a mente del quale è prevista l'assegnazione di «4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12».

Con l'ulteriore specificazione, contenuta nell'**art. 5, comma 8**, che «*Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio*».

Ne deriva che **la valutabilità del servizio estero dichiarato dalla Prof.ssa Swekla in domanda** (di cui si riporta un estratto per comodità di reperimento) **è regolata dal combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 8, ed 8 del bando**. Pertanto, come già anticipato e contrariamente a quanto riferito dalla commissione, **l'art. 2, comma 3, lettera c non è applicabile alla fattispecie di cui si discute.**

1

Tipo di servizio	Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane AFAM				
Tipo annualità	Anno accademico	Annualità	2019/2020	Servizio	A tempo indeterminato
Data inizio	01-10-2019	Data fine	30-09-2020		
SAD	CODI/25 - Accompagnamento pianistico				
Nome istituzione	L'università Chopin Varsavia (Polonia)				
Procedura selettiva pubblica	Si	Numero protocollo della procedura selettiva	SKM_C25818121813010 L'università Chopin Varsavia	Data della procedura selettiva	20-10-2018
Certificato rilasciato dall'istituzione estera	attestato tradotto e certificato_compressed.pdf				

2

Tipo di servizio	Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane AFAM				
Tipo annualità	Anno accademico	Annualità	2020/2021	Servizio	A tempo indeterminato
Data inizio	01-10-2020	Data fine	30-09-2021		
SAD	CODI/25 - Accompagnamento pianistico				
Nome istituzione	L'università Chopin Varsavia (Polonia)				
Procedura selettiva pubblica	Si	Numero protocollo della procedura selettiva	SKM_C25818121813010 L'università Chopin Varsavia	Data della procedura selettiva	20-10-2018
Certificato rilasciato dall'istituzione estera	attestato tradotto e certificato_compressed.pdf				



3925261580

studiolegale@lavoroediritto.it

www.lavoroediritto.it

Tipo di servizio	Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane AFAM				
Tipo annualità	Anno accademico	Annualità	2021/2022	Servizio	A tempo indeterminato
Data inizio	01-10-2021	Data fine	30-09-2022		
SAD	CODI/25 - Accompagnamento pianistico				
Nome istituzione	Università Chopin di Varsavia (Polonia)				
Procedura selettiva pubblica	Numero protocollo della procedura selettiva	SKM_C25818121813010	Data della procedura selettiva	20-10-2018	
Certificato rilasciato dall'istituzione estera	attestato tradotto e certificato_compressed.pdf				

Orbene, affinché il servizio svolto all'estero risulti valutabile il bando richiede (art. 5, comma 8):

- attestato di servizio in lingua originale da rilasciarsi dall'Istituzione presso cui il servizio è stato svolto;
- traduzione dell'attestato di cui al punto che precede certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare;
- attestazione circa la natura giuridica dell'Istituzione ove è stato prestato il servizio da rilasciarsi dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare.

La Prof.ssa Swekla ha allegato alla propria domanda l'attestato di servizio e la relativa traduzione certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare (**doc. 7**).

Non ha invece prodotto l'attestazione da parte della competente rappresentanza diplomatico-consolare poiché l'Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, presso la quale pure si era recata in data 22.11.2023 (quindi prima della *deadline* fissata per la presentazione delle domande di partecipazione), **si è rifiutata di rilasciargliela in quanto «non competente in materia di rilascio dell'attestazione in oggetto» (doc. 10)**.

DICHIARAZIONE CONSOLARE

Oggetto: richiesta di rilascio attestazione della natura giuridica dell'istituzione estera (diploma rilasciato dall'Università della Musica Fryderyk Chopin a nome della Sig.ra Oksana Swekla)

L'Ufficio Consolare dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma si prega informare di non essere competente in materia di rilascio dell'attestazione in oggetto.

Ad ogni buon fine si conferma, che in data 22.11.2023 e 21.01.2025 la Sig.ra Oksana Swekla si è presentata presso questo ufficio per la verifica ed attestazione di conformità della traduzione dal polacco in italiano (azione di competenza dello scrivente), dei documenti da produrre successivamente alle autorità italiane. Si precisa inoltre, che - in concomitanza di ambedue le visite - l'Ufficio Consolare dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma ha ribadito alla Sig.ra Oksana Swekla di non essere autorizzato al rilascio dell'attestazione di cui sopra.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Alla luce di quanto sin qui dedotto, **pare a questa difesa che l'operato della commissione abbia violato, in un sol colpo, tutte le norme ed i principi indicati in epigrafe.**

Senza dilungarsi troppo (ed in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali) appare di palmare evidenza che, **tenendo conto dei ben noti principi in tema di *favor participationis* e di buona fede e collaborazione, la commissione avrebbe quantomeno dovuto attivare il soccorso istruttorio chiedendo alla candidata chiarimenti e/o di ostendere la documentazione ritenuta mancante.** Peraltro, a dire il vero, va considerato che la natura giuridica dell'Università Chopin di Varsavia (Istituzione pubblica conosciuta in tutto il mondo, nel cui portale web consultabile all'url <https://chopin.edu.pl/university/about-the-umfc> così si legge: «*The Chopin University of Music is Poland's oldest and largest institution of higher education constantly developing collaboration with the biggest music centres in Poland and around the world*») era facilmente desumibile giacché rappresenta un **fatto notorio.**

Ed infatti, c'è per caso qualcuno in Italia che dubita della natura giuridica dell'Università "Sapienza" o del Conservatorio "S. Cecilia" di Roma? Naturalmente, no!

Ed allora perché dubitare della natura giuridica dell'Università Chopin di Varsavia? Per quale ragione "invalidare" il servizio prestato presso tale Università (inizialmente valutato con 12 punti, 4 per ognuno dei 3 anni accademici) e, di conseguenza, escludere la candidata, se, a tutto voler concedere, avrebbe potuto essere richiesta l'integrazione della documentazione asseritamente mancante (ovverosia l'attestazione circa la natura giuridica dell'Istituzione ove è stato prestato il servizio da rilasciarsi dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare)?

Ancora: per quale motivo la candidata vincitrice deve vedersi conculcato il proprio diritto al lavoro in ragione del fatto che la rappresentanza diplomatico-consolare polacca non ha competenza al rilascio dell'attestazione prevista dal bando? Se l'ordinamento giuridico polacco non attribuisce all'ambasciata il potere di rilasciare tale attestazione, per quale motivo deve farne le spese la candidata?

Appare dunque chiaro che **gli atti impugnati sono illegittimi per le ragioni sintetizzate in epigrafe.** Di conseguenza andranno annullati e **il servizio estero svolto dalla ricorrente andrà valorizzato con 12 punti** (secondo quanto correttamente stimato in un primo momento dalla commissione valutatrice). Per l'effetto **la Prof.ssa Swekla dovrà essere reinserita in seno alla graduatoria di merito nella posizione che le compete** (undicesima) **e assunta in ruolo.**

§§§

Il MOTIVO (in subordine, ove occorra): Illegittimità del bando nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso che le disposizioni in esso contenute ostano al



3925261580

studiolegale@lavoroediritto.it

www.lavoroediritto.it

riconoscimento (al fine dell'attribuzione di apposito punteggio) del servizio svolto all'estero presso un'Università laddove la competente rappresentanza diplomatico-consolare si sia rifiutata di rilasciare l'attestazione in merito alla natura giuridica dell'Istituzione – Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 4, 35, 97, 24 Cost. – Violazione e falsa applicazione dei principi del favor participationis e di buona fede e collaborazione ex art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990 – Eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.

Per mero tuziorismo, ove occorra e per le ragioni sintetizzate in epigrafe (sostanzialmente identiche a quelle illustrate nel precedente motivo a cui per brevità si rimanda), viene impugnato il bando laddove dovesse essere interpretato nel senso che le disposizioni in esso contenute ostano al riconoscimento (al fine dell'attribuzione di apposito punteggio) del servizio svolto all'estero presso un'Università laddove la competente rappresentanza diplomatico-consolare si sia rifiutata di rilasciare l'attestazione in merito alla natura giuridica dell'Istituzione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Su un piano generale ed astratto, i controinteressati ammontano al numero di 19, ovverosia 16 vincitori e 3 idonei.

Sicché, attesi l'oggettiva difficoltà nel reperire gli indirizzi dei controinteressati ed i connessi esorbitanti costi di un'eventuale notifica "a mani" ovvero postale, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. da eseguirsi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente.

ISTANZA CAUTELARE

Nel caso di specie appaiono sussistere tutti i presupposti **per l'adozione di un idoneo ed urgente provvedimento cautelare.**

Il superamento della prova di resistenza è *in re ipsa* alla luce dell'originaria collocazione della ricorrente fra i vincitori, in undicesima posizione (su sedici posti).

In merito al *fumus boni iuris* si richiamano gli argomenti declinati in precedenza.

In merito al *periculum in mora*, appare chiara l'erroneità e l'ingiustizia della graduatoria impugnata nella parte in cui esclude la ricorrente giacché determina una rilevante compromissione delle sue *chances* lavorative.

Il danno curriculare che sta subendo la Prof.ssa Swekla è grave ed irreparabile – giacché non sanabile all'esito di un giudizio di merito (che verosimilmente interverrà solo tra alcuni anni ove



la presente istanza cautelare non dovesse essere accolta) – e discende dalla lesione del suo diritto di svolgere l'attività che gli spetterebbe (il diritto alla mansione, di carattere personalissimo, riconducibile all'art. 2 Cost. la cui lesione risulta insuscettibile di essere riparata all'esito del giudizio) e, dunque, di concretizzare le proprie legittime aspirazioni lavorative.

Nondimeno, in considerazione degli evidenti e plurimi profili di illegittimità evidenziati con il presente ricorso, **addivenire sollecitamente alla ripetizione della seconda prova** (se del caso, in presenza di una commissione diversamente composta) e al conseguente eventuale inserimento con riserva in graduatoria **è interesse anche della stessa Amministrazione bandente** giacché – in caso contrario – all'esito del giudizio di merito potrebbe essere costretta ad affrontare importanti problematiche organizzative e gestionali oltre che sostenere ulteriori spese (anche a titolo risarcitorio) di notevole entità.

P.Q.M.

Si chiede, previa adozione di idonea misura cautelare e, se del caso, all'esito dell'attività istruttoria ritenuta necessaria:

- ***per quanto di ragione, di accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, per l'effetto, di annullare i medesimi;***
- ***con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali e del contributo unificato.***

Ai sensi dell'art. 14 T.U. 30/05/2002 n. 115 si dichiara che il presente giudizio, vertendo in materia di pubblico impiego, è soggetto al pagamento di € 325,00.

In via istruttoria si offrono in comunicazione i seguenti documenti in copia:

1. Graduatoria definitiva
2. Bando
3. Graduatoria provvisoria
4. Domanda Prof.ssa Swekla
5. Verbale commissione n. 5
6. Decreto direttore Conservatorio Matera del 27-12-2024
7. Certificazione di Servizio Università Chopin Varsavia allegata alla domanda
8. Verbale commissione n. 5
9. Decreto direttore di Matera del 26-9-2024
10. Dichiarazione Ambasciata repubblica di Polonia

Roma, 13/2/2024

Avv. Giuseppe Leotta

Leotta
Studio Legale
lavoroèdiritto.it

Firmato digitalmente da GIUSEPPE
LEOTTA
Data: 2025.02.13 18:45:52 +01'00'

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
RICORSO IN APPELLO EX ART. 62 C.P.A.**

Per: la **Prof.ssa Oksana Swekla**, c.f. SWKKS84C49Z139R, nata a Grodno (Bielorussia) il 9/3/1984 e residente in Monopoli (BA) alla via Finamore Pepe 12 (cap 70043), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Giuseppe Leotta (c.f. LTTGPP75D26H224A, fax 06/233239808) presso la cui casella PEC giuseppeleotta@legalmail.it elettivamente domicilia e dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o avvisi relativi al presente giudizio;

APPELLANTE

contro

il **Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera** (d'ora in avanti, per brevità, "*Conservatorio*"), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

APPELLATO

e nei confronti

del **Conservatorio di Musica "D. Cimarosa" di Avellino**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

del **Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

del **Conservatorio di Musica "U. Giordano" di Foggia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

del **Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

del **Conservatorio di Musica "G. Paisiello" di Taranto**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

della **Prof.ssa Viviana Velardi** residente in Bari (BA), viale A. Salandra n. 7/A (cap 70124) **ed altri**;

CONTROINTERESSATI

PER LA RIFORMA

dell'**ordinanza cautelare n. 28/2025 del 20/3/2025** emessa dal TAR Basilicata, Sezione I, nel giudizio n. R.G. 68/2025 (**doc. 1**).



3925261580

studiolegale@lavoroediritto.it

www.lavoroediritto.it

L'ANTEFATTO PROCESSUALE

1. L'appellante insegna "COTPO3 – Pratica e lettura pianistica" nel settore AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) e, come molti altri suoi colleghi, ha preso parte (v. domanda, **doc. 4 fascicolo primo grado**, a cui è stato assegnato il n. ID 22929) al concorso bandito (**doc. 2 fascicolo primo grado**) dal Conservatorio resistente e finalizzato al reclutamento di sedici docenti di prima fascia per tale disciplina.
2. Nel compilare la domanda attraverso la piattaforma telematica a ciò deputata, la Prof.ssa Swekla ha dichiarato tre anni di servizio svolti nell'Università di Varsavia.
3. Per rendere valutabile il all'estero risultati valutabile il bando richiede (art. 5, comma 8) la produzione, attraverso caricamento sulla piattaforma:
 - a) dell'attestato di servizio in lingua originale da rilasciarsi dall'Istituzione presso cui il servizio è stato svolto;
 - b) della traduzione dell'attestato di cui al punto che precede certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare;
 - c) dell'attestazione circa la natura giuridica dell'Istituzione ove è stato prestato il servizio da rilasciarsi dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare.
4. La Prof.ssa Swekla ha caricato a sistema l'attestato di servizio e la relativa traduzione certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare (**doc. 7 fascicolo primo grado**). **Non ha invece prodotto l'attestazione da parte della competente rappresentanza diplomatico-consolare poiché l'Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma**, presso la quale pure si era recata in data 22.11.2023 (quindi prima della *deadline* fissata per la presentazione delle domande di partecipazione), **si è rifiutata di rilasciargliela in quanto «non competente in materia di rilascio dell'attestazione in oggetto»** (**doc. 10 fascicolo primo grado**).
5. Le operazioni concorsuali si sono aperte il 16/5/2024 con la fissazione, da parte della Commissione giudicatrice, dei criteri di valutazione relativamente ai titoli delle due prove previste, la prima teorico-pratica e la seconda pratica (v. verbale n. 1, **doc. 8 fascicolo primo grado**).
6. Sono quindi stati ammessi allo svolgimento della prima prova (teorico-pratica) i candidati che avevano ottenuto almeno 18 punti (sui 30 di massimale) relativamente alla valutazione dei titoli; fra di essi anche l'odierna ricorrente che ha totalizzato 18,6 punti, di cui **12 per servizi**, 0 per ulteriori servizi, 0 per ulteriori titoli di studio e 6,6 per titoli artistico-professionali (v. **doc. 9 fascicolo primo grado**).



3925261580

studiolegale@lavoroediritto.it

www.lavoroediritto.it

7. All'esito della prima prova, la ricorrente si è vista attribuire 34 punti su 35 di massimale (dato evincibile dalla graduatoria provvisoria del 13/12/2024, **doc. 3 fascicolo primo grado**) ed è stata ammessa alla seconda prova, quella pratica.
8. La Prof.ssa Swekla ha dunque sostenuto anche la seconda prova per quale, anche in questo caso, le sono stati assegnati 34 punti su 35 di massimale (dato evincibile dalla graduatoria provvisoria del 13/12/2024, **doc. 3 fascicolo primo grado**).
9. Infine, in data 13/12/2024, il Direttore del Conservatorio ha emanato la graduatoria provvisoria (v. **doc. 3 fascicolo primo grado**) nella quale la ricorrente è risultata **collocata fra i vincitori** (in undicesima posizione) e poi, in data 27/12/2024, la graduatoria definitiva (**doc. 1 fascicolo primo grado**) dalla quale la ricorrente è risultata **esclusa**. Ed infatti, il decreto direttoriale assunto in pari data (**doc. 6 fascicolo primo grado**) sulla scorta del verbale n. 5 della commissione giudicatrice (**doc. 5 fascicolo primo grado**) ha ritenuto non valutabili i tre anni di servizio svolti presso l'Università *Chopin* di Varsavia sono stati ritenuti e, di conseguenza, le sono stati sottratti i 12 punti assegnati in precedenza.
10. Le conclusioni a cui è giunta la commissione sono discese dall'asserita mancata produzione: i) della traduzione dell'attestato di servizio con asseverazione da parte della competente rappresentanza diplomatico-consolare; ii) della certificazione circa la natura giuridica dell'Istituzione ove è stato prestato il servizio da parte della competente rappresentanza diplomatico-consolare (v. *retro*, punto 3, lettere b e c).

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E I FATTI OGGETTO DI CAUSA

11. Con ricorso depositato dinanzi al TAR Basilicata, l'odierna appellante ha censurato una serie di atti della procedura (per brevità si rinvia al fascicolo di primo grado) per:
 - I MOTIVO: «*Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 4, 35, 97, 24 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, tabella A, del bando regolatorio della procedura – Violazione e falsa applicazione dei principi del favor participationis e di buona fede e collaborazione ex art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990 – Eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta per non aver la Commissione attribuito il punteggio effettivamente spettante alla ricorrente per la voce "titoli di servizio";*
 - II MOTIVO (in subordine): «*Illegittimità del bando nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso che le disposizioni in esso contenute ostano al riconoscimento (al fine dell'attribuzione di apposito punteggio) del servizio svolto all'estero presso*



3925261580

studiolegale@lavoroediritto.it

www.lavoroediritto.it

un'Università laddove la competente rappresentanza diplomatico-consolare si sia rifiutata di rilasciare l'attestazione in merito alla natura giuridica dell'Istituzione – Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 4, 35, 97, 24 Cost. – Violazione e falsa applicazione dei principi del favor participationis e di buona fede e collaborazione ex art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990 – Eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta».

12. Questa difesa ha innanzi tutto rilevato che la base giuridica indicata dalla commissione (ovverosia l'art. 2, comma 3, lettera c del bando) a fondamento dell'esclusione dell'odierna appellante non è applicabile alla fattispecie perché al la valutazione del servizio estero non utilizzato come requisito d'accesso risulta disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 8, ed 8 del bando.
13. Ha poi provato come non rispondesse al vero storico il rilievo della commissione secondo cui la Prof.ssa Swekla non avrebbe prodotto la traduzione dell'attestato di servizio certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare.
14. In aggiunta ha precisato e dimostrato in via documentale che l'odierna appellante non potuto produrre l'attestazione da parte della competente rappresentanza diplomatico-consolare (v. *retro*, punto 3, lettera c) poiché l'Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, presso la quale si era recata in data 22.11.2023 (quindi prima della *deadline* fissata per la presentazione delle domande di partecipazione), si è rifiutata di rilasciargliela in quanto «*non competente in materia di rilascio dell'attestazione in oggetto*» (**doc. 10 fascicolo di primo grado**).
15. Di conseguenza **l'operato della commissione è apparso violare i ben noti principi in tema di favor participationis e di buona fede e collaborazione che, contrariamente a quanto accaduto, avrebbero dovuto determinare quantomeno l'attivazione del soccorso istruttorio in modo di permettere alla candidata di fornire chiarimenti e/o di ostendere la documentazione ritenuta mancante.**
16. Inoltre, è stato evidenziato come la natura giuridica dell'Università *Chopin* di Varsavia (Istituzione pubblica conosciuta in tutto il mondo, nel cui portale web consultabile all'url <https://chopin.edu.pl/university/about-the-umfc> così si legge: «*The Chopin University of Music is Poland's oldest and largest institution of higher education constantly developing collaboration with the biggest music centres in Poland and around the world*») fosse facilmente desumibile rappresentando un **fatto notorio**.
17. Con l'ordinanza assunta all'esito della camera di consiglio del 19/3/2025, il TAR adito ha:

- aderito alla ricostruzione operata da questa difesa circa la base giuridica applicabile alla fattispecie individuandola nel combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 8, ed 8 del bando;
- confermato (in via indiretta) che la Prof.ssa Swekla, contrariamente a quanto assunto dalla commissione valutatrice, ha regolarmente prodotto la traduzione dell'attestato di servizio certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare.

Tuttavia, ha negato la richiesta tutela cautelare giacché l'odierna appellante non ha depositato, entro la *deadline* prevista per la presentazione della domanda di partecipazione, «*la dichiarazione di non liquet dell'Ufficio consolare dell'Ambasciata di Polonia*».

Sotto altro profilo, in asserita conformità alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato espressa nell'ordinanza n. 191/2025, ha ritenuto legittimo il bando per la parte in cui in linea subordinata ne era stata messa in discussione la legittimità (cfr. Il motivo).

La decisione del TAR non convince in quanto appare erronea e quindi lesiva degli interessi dell'odierna appellante che interpone gravame per i seguenti

MOTIVI

I MOTIVO: Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 4, 35, 97, 24 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, tabella A, del bando regolatorio della procedura – Violazione e falsa applicazione dei principi del favor participationis e di buona fede e collaborazione ex art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990 – Eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta per non aver la Commissione attribuito il punteggio effettivamente spettante alla ricorrente per la voce "titoli di servizio".

Come si è appena detto sub. 17, a differenza di quanto aveva fatto l'Amministrazione, il TAR ha correttamente indentificato la disciplina applicabile ed i contorni della fattispecie (nei termini declinati da questa difesa); pertanto sul punto non è necessario aggiungere altro.

Tuttavia, ha ritenuto insussistente il *fumus boni iuris* poiché «*in ossequio ai principi di par condicio, diligenza ed auto-responsabilità*» l'odierna appellante avrebbe dovuto caricare sulla piattaforma l'istanza rivolta alla competente rappresentanza diplomatico-consolare per il rilascio di apposita attestazione circa la natura giuridica dell'Università di Varsavia (v. *retro*, punto 3, lettera c) o, in alternativa, altra documentazione atta a giustificare il mancato rilascio. Di conseguenza, nella condizione data, l'Amministrazione avrebbe correttamente escluso l'odierna appellante conformandosi alle disposizioni contenute nel bando.

Ad avviso di questa difesa, le descritte conclusioni non sono affatto condivisibili per le ragioni che si vanno a declinare.

Innanzitutto, va ribadito che la Prof.ssa Swekla ha correttamente documentato il servizio svolto, producendo idonea certificazione e relativa traduzione "asseverata". L'ulteriore documento richiesto (ovverosia la certificazione consolare sulla natura giuridica dell'Università di Varsavia) non è stato prodotto solo perché il diritto polacco non ne prevede il rilascio.

Il bando NON prevede affatto che in assenza del documento mancante è fatto obbligo alla candidata di depositare documentazione "alternativa". Per cui non si può assolutamente condividere la deduzione operata dal TAR, specie se si considera che nel caso di specie la candidata NON è italiana e, per definizione, non è in grado di desumere autonomamente la sussistenza di (asseriti) oneri su di lei gravanti da un testo che non li menziona affatto.

Anzi, come è stato chiarito in seno al ricorso introduttivo, nel caso di specie l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare d'ufficio il soccorso istruttorio consentendo alla Prof.ssa Swekla di motivare la mancata produzione del documento mancante.

L'attivazione del soccorso istruttorio è invero sempre necessaria nell'ambito delle procedure concorsuali giacché queste sono orientate al perseguimento del pubblico interesse della selezione dei migliori candidati per ricoprire posti pubblici; di conseguenza non possono essere alterate nei loro esiti da mere mancanze formali, peraltro nel caso di specie neppure astrattamente imputabili (per le ragioni anzidette) alla candidata.

Ed infatti, in caso contrario, prima ancora che l'interesse privato verrebbe leso proprio l'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio. In ogni altra ipotesi, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (come accaduto nel caso di specie) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (come nel caso di specie in relazione alla natura giuridica dell'Università di Varsavia che, come detto, costituisce un dato facilmente desumibile, *rectius* notorio) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e



correttezza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759).

Anzi, a ben guardare, una corretta applicazione di tutte le norme e i principi richiamati in epigrafe avrebbe addirittura imposto all'Amministrazione di integrare d'ufficio il dato mancante giacché la natura giuridica dell'Università di Varsavia costituisce, come detto, un fatto notorio o, comunque, facilmente appurabile attivandosi ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 241/1990.

§§§

Il MOTIVO (in subordine, ove occorra): Illegittimità del bando nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso che le disposizioni in esso contenute ostano al riconoscimento (al fine dell'attribuzione di apposito punteggio) del servizio svolto all'estero presso un'Università laddove la competente rappresentanza diplomatico-consolare si sia rifiutata di rilasciare l'attestazione in merito alla natura giuridica dell'Istituzione – Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 4, 35, 97, 24 Cost. – Violazione e falsa applicazione dei principi del favor participationis e di buona fede e collaborazione ex art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990 – Eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.

Ove occorra e, per le ragioni sintetizzate in epigrafe (sostanzialmente identiche a quelle illustrate nel precedente motivo a cui per brevità si rimanda), l'appellante evidenzia che l'ordinanza impugnata appare viziata anche nella residua parte in cui, "rispondendo" al secondo motivo di censura avanzato con il ricorso, ritiene il bando conforme «*ai principi generali che governano la materia concorsuale, come condivisibilmente statuito in analogia controversia*».

Ed infatti, risulta del tutto incomprensibile ed inconfidente il richiamo operato dal TAR all'ordinanza di questo Consiglio di Stato n. 191/2025 giacché relativa ad una fattispecie completamente diversa. In quel caso si trattava dei titoli di studio conseguiti all'estero per i quali la candidata aveva prodotto domanda di riconoscimento in Italia in epoca successiva alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, cioè in maniera asseritamente intempestiva. Nel caso che ci occupa, al contrario, l'odierna appellante ha dichiarato in domanda il servizio svolto all'estero e lo ha documentato tempestivamente nei limiti in cui le è stato oggettivamente possibile con l'ulteriore considerazione che, secondo il diritto polacco, la competente autorità consolare non avrebbe potuto rilasciare il "dettaglio mancante" relativo, comunque, ad un fatto notorio e/o facilmente appurabile dall'Amministrazione italiana interrogando quella estera.



Pertanto, questa difesa insiste nell'evidenziare l'evidente illegittimità del bando laddove venga interpretato nel senso che le disposizioni in esso contenute ostano al riconoscimento (al fine dell'attribuzione di apposito punteggio) del servizio svolto all'estero presso un'Università nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatico-consolare abbia opposto rifiuto al rilascio dell'attestazione in merito alla natura giuridica dell'Istituzione.

§§§

Sul periculum in mora.

Il superamento della prova di resistenza è *in re ipsa* alla luce dell'originaria collocazione della ricorrente fra i vincitori, in undicesima posizione (su sedici posti).

In merito al *fumus boni iuris* si richiamano gli argomenti declinati in precedenza.

In merito al *periculum in mora*, appare chiara l'erroneità e l'ingiustizia della graduatoria impugnata nella parte in cui esclude la ricorrente giacché determina una rilevante compromissione delle sue *chances* lavorative.

Il danno curriculare che sta subendo la Prof.ssa Swekla è grave ed irreparabile – giacché non sanabile all'esito di un giudizio di merito (che verosimilmente interverrà solo tra alcuni anni ove la presente istanza cautelare non dovesse essere accolta) – e discende dalla lesione del suo diritto di svolgere l'attività che gli spetterebbe (il diritto alla mansione, di carattere personalissimo, riconducibile all'art. 2 Cost. la cui lesione risulta insuscettibile di essere riparata all'esito del giudizio) e, dunque, di concretizzare le proprie legittime aspirazioni lavorative (art. 4 Cost.).

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Su un piano generale ed astratto, i controinteressati ammontano al numero di 19, ovvero 16 vincitori e 3 idonei.

Sicché, attesi l'oggettiva difficoltà nel reperire gli indirizzi dei controinteressati ed i connessi esorbitanti costi di un'eventuale notifica "a mani" ovvero postale, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. da eseguirsi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

"Voglia questo Ecc.mo Consiglio di Stato, in integrale riforma dell'ordinanza gravata emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, adottare la misura cautelare ritenuta più opportuna per la tutela degli interessi dell'appellante.



3925261580



studiolegale@lavoroediritto.it



www.lavoroediritto.it

Con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali del doppio grado della fase cautelare".

Per ragioni di economia processuale si evita di riprodurre la documentazione allegata in primo grado in quanto consultabile sulla piattaforma telematica.

In via istruttoria, si allegano i seguenti documenti:

1. Ordinanza cautelare n. 28/2025 Tar Basilicata (R.G. 68/2025).

Si dichiara che il presente giudizio di gravame cautelare è esente dal versamento del contributo unificato.

Roma, 23/4/2025

Avv. Giuseppe Leotta

**GIUSEPPE
LEOTTA** Firmato digitalmente
da GIUSEPPE LEOTTA
Data: 2025.04.23
16:13:42 +02'00'